

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

SEZIONE PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

PREMESSA

Il nostro Istituto attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità, le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive, l'azione formativa rivolta agli studenti, alle famiglie e a tutto il personale della scuola coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà attraverso tre momenti e fasi fondanti:

- prevenire;
- promuovere;
- contrastare.

Bullismo e Cyberbullismo rientrano del curriculum di educazione civica che il nostro Istituto attua durante il percorso scolastico degli studenti

RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva MIUR N. 16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati, o registrazioni vocali";

Direttiva MIUR n. 1455/06;

D.P.R. nn. 249/98 e successivo 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;

Legge 29 maggio 2017 n. 71

ART. 1 BULLISMO E CYBERBULLISMO: CARATTERISTICHE

Per **Bullismo** si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la "vittima". Non è scherzo, non è gioco, non è litigio, non è una bravata. Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di **comportamenti ripetuti**, (individualmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del **bullo**, quelli della **vittima** e anche di chi assiste, gli **osservatori**.

Affinchè si possa parlare di bullismo, dobbiamo rilevare i seguenti requisiti:

- **l'intenzionalità**: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- **la pianificazione**: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- **la persistenza nel tempo**: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- **l'asimmetria nella relazione**: si manifesta uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità/prestigio che il bullo ha nel

- gruppo dei suoi coetanei;
- **l'incapacità di difesa:** la vittima è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
- **la rigidità:** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- **la paura:** sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi.

Il **fenomeno del Cyberbullismo** viene così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 (art.1): *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”*

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyber bullismo dal bullismo tradizionale:

- **l'anonimato:** spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- **assenza di relazione tra vittima e bullo:** per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- **manca di feedback emotivo:** il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **spettatori infiniti:** le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyber bullismo le seguenti situazioni:

- **Flaming:** litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line;
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

La scuola adotta la definizione seguente:

Una/o studentessa/ studente è oggetto di azioni di bullismo o di cyberbullismo quando viene esposta/o ripetutamente, nel corso del tempo, alle azioni offensive o moleste messe in atto da uno o più compagne/i di classe/scuola ai suoi danni.

Art. 2 INDICATORI DELLA VITTIMA

Segnalano una condizione di disagio in alunne/i tali da far ritenere che stiano subendo atti di bullismo:

- Fattori di fragilità emotivo-relazionali: isolamento sociale e/o ridotto grado di prestigio sociale, condizioni socio-economiche avverse, aggressività non provocata ed elevata reattività, ridotto autocontrollo e/o emozioni di segno negativo, difficoltà di adattamento alle variazioni delle condizioni ambientali, stati depressivi;
- Sintomi emotivo-comportamentali: scarsa autostima e/o affermazioni autosvalutanti, sensi di colpa e/o di vergogna, passività e senso di impotenza, disturbi somatici, peggioramento del rendimento scolastico, fuga dalla scuola, abbandono scolastico.

Indicatori primari:

- E' stato/a preso/a in giro pesantemente dai compagni/e e/o ridicolizzato/a.
- E' stato/a intimidito/a, minacciato/a.
- E' stato/a umiliato/a.
- E' stato/a picchiato/a, spinto/a, aggredito/a fisicamente e non è riuscito/a a difendersi
- E' stato/a coinvolto/a in liti e scontri senza essersi difeso/a adeguatamente

- Oggetti di sua proprietà sono stati danneggiati, rubati, sparsi in giro o nascosti.
 - Presenta lividi, tagli, graffi, vestiti rovinati e non sa dare spiegazione di come si siano prodotti Indicatori secondari
 - Durante i momenti di interazione libera tra pari (intervallo...) è restato/a sol/a ed è stato/a isolato/a dai compagni/e
 - E' stato/a scelto/a per ultimo/a nei giochi di squadra
 - Durante i momenti di sospensione delle lezioni ha evitato di interagire con i compagni/e ed è rimasto/a nelle vicinanze di un adulto (insegnante, personale non docente)
 - Sembra depresso/a, giù di morale
 - Piagnucola
 - Sembra ansioso/a, insicuro/a (ad es. trova difficile parlare in classe)
 - Registra un immotivato calo del rendimento, improvviso o graduale
- (Riferimento bibliografico: D. Olweus - *Il bullismo a scuola*, Giunti, Firenze, 1996- *Vademecum USP Milano*)

Art. 3 INDICATORI DEL BULLO

Sono considerati segnali di una condotta prevaricatrice cui prestare attenzione:

- a) Aggressività fisica, danneggiamento della proprietà, furto o sottrazione di oggetti; aggressività verbale diretta su aspetti personali, familiari o sociali; aggressività verbale indiretta comunicando con altre persone;
- b) Aggressività omofobica; a sfondo razzista, indirizzata all'handicap;
- c) Aggressività relazionale attraverso l'isolamento o la denigrazione; aggressività manipolativa attraverso la compromissione della reputazione; aggressività elettronica (es. cyberbullismo, cyberstalking, diffamazione on-line);

Indicatori:

- Ha preso in giro pesantemente i compagni/e
 - Ha intimidito, minacciato uno o più compagni/e
 - Ha umiliato e/o comandato a bacchetta uno o più compagni/e
 - Ha picchiato, spinto, aggredito fisicamente i/le compagni/e non per gioco
 - E' coinvolto/a in liti e scontri
 - Ha danneggiato, rubato, sparso in giro o nascosto oggetti di altri studenti/esse
 - Se la è presa con uno /a o più compagni/e più deboli o indifesi/e
 - Durante i momenti di interazione libera tra pari (intervallo....) ha isolato uno/a o più compagni/e
 - Ha diffuso voci non vere sul conto di uno o più compagni/e
 - Ha provocato o si è contrapposto/a esplicitamente al personale docente o non docente della scuola
- (Riferimento bibliografico: D. Olweus *Il bullismo a scuola*, Giunti, Firenze, 1996- *Vademecum USP Milano*)

Gli amici/che compagni/e possono partecipare agli atti di bullismo rivestendo i seguenti ruoli:

- aiutanti del bullo: contribuiscono attivamente alla messa in atto delle prevaricazioni intraprese dal bullo;
- sostenitori del bullo: pur non partecipando attivamente alle prepotenze, le sostengono manifestando approvazione;
- osservatori: pur limitandosi alla sola osservazione delle prevaricazioni, con la loro azione omissiva rinforzano la prepotenza;
- difensori delle vittime: aiutano attivamente la vittima (anche solo rivolgendosi agli adulti) o la consolano o confortano.

Art. 4 RILEVAZIONE E MONITORAGGIO

Sono considerati strumenti di rilevazione e monitoraggio:

1. L'individuazione di un referente per il bullismo e il Cyberbullismo
2. Le osservazioni sistematiche da parte dei docenti e del personale ATA dei comportamenti degli alunni;
3. Il rafforzamento dell'interazione tra CIC e Referente Cyberbullismo;
4. La costruzione di un sistema informativo tra le diverse componenti e i diversi organi collegiali della scuola in cui le informazioni di livello inferiore confluiscono in quello immediatamente superiore;
5. Il controllo degli accessi a Internet tramite firewall che permette di monitorare le attività dei laboratori di informatica e bloccare siti ritenuti indesiderati;
6. La raccolta sistematica e l'analisi quali-quantitativa dei dati di accesso a Internet per migliorare la sicurezza.

Art. 5 PREVENZIONE

Sono indirizzati alla prevenzione i seguenti strumenti:

- Presenza di un congruo numero di adulti nelle fasi critiche (es. intervallo, uscita, assemblee).
- Sorveglianza attiva dei bagni e delle zone appartate, interne ed esterne, degli edifici scolastici.
- Definizione dei criteri di utilizzo degli spazi a disposizione della scuola.
- Monitoraggio sull'uso delle apparecchiature e delle tecnologie all'interno dei laboratori e durante i collegamenti in funzione della Didattica a distanza o della didattica integrata;
- Attività Individuazione di un referente.
- Processo di informazione/formazione di studenti,
- Elaborazione di un protocollo sulle modalità di intervento nei casi rilevati di bullismo.
- Codifica di regole di comportamento e sanzioni in caso di violazione.
- Riflessioni sulle finalità educative delle sanzioni disciplinari.
- Definizione della relazione tra comportamento indesiderato e sanzione.
- Motivazione al rispetto delle regole di comportamento e della legalità.
- Erogazione delle sanzioni previste nel Regolamento di Istituto in caso di necessità.
- Interventi Colloqui separati approfonditi con vittima e bullo in luoghi idonei e colloqui brevi e riservati con gli altri eventuali alunni della classe/scuola coinvolti a vario titolo con lo psicologo.
- Informazione alle famiglie dei coinvolti.
- Contrasto all'isolamento della vittima all'interno della classe/scuola, coinvolgimento dei pari nella protezione, verifica e monitoraggio dei suoi comportamenti.
- Attività non giudicante e non escludente, ma disincentivante del bullo e degli spettatori/aiutanti, incoraggiamento ad ogni comportamento adeguato e positivo.
- Reinserimento della vittima e del bullo nel gruppo/classe favorendo il miglioramento del clima relazionale e la gestione pacifica dei conflitti.
- Sensibilizzazione e formazione delle famiglie.
- Collaborazione con i Servizi della ASL, degli Enti Locali e con le associazioni. Collaborazione con gli Enti esterni. Incontri con le Forze dell'Ordine e con le Associazioni.

Art. 6 DIRIGENTE SCOLASTICO, ORGANI COLLEGIALI E FIGURE DI SISTEMA: RESPONSABILITÀ

Il Dirigente Scolastico:

- coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo tutte le componenti della comunità scolastica;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali, didattiche ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Il Collegio dei Docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno e su indicazione del Dirigente Scolastico, individua un referente per il bullismo e cyberbullismo

Il Referente per il bullismo e cyberbullismo:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- collabora al coordinamento delle attività di prevenzione ed informazione sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare operativamente progetti di informazione/formazione;
- cura eventuali rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

Il Consiglio di classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Il Docente:

- intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori

legati ad un uso responsabile di internet;

- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I Genitori:

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità.

Gli Alunni:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano;
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo esclusivo consenso del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

Art. 7 PROCEDURE INTERNE PER LA SEGNALEZIONE ALLE FAMIGLIE/AI SERVIZI SOCIALI/ALLE FORZE DELL'ORDINE E PER L'APPLICAZIONE DI MISURE EDUCATIVE E/O DISCIPLINARI

Segnalazione di casi e provvedimenti disciplinari e di sostegno

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto, qualora vengano a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, ne devono dare informazione immediata per iscritto al Dirigente Scolastico.

Qualora unitamente ai fenomeni di bullismo o cyber bullismo, si ravvisi l'ipotesi di reati procedibili d'Ufficio (es. *minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali"*), si dovrà sporgere immediatamente denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La segnalazione e la denuncia rappresentano una modalità di prevenzione residuale da applicarsi in casi eccezionali oltre che presupposto sanzionatorio e per esse vanno poste adeguate tutele di privacy e sicurezza nei confronti di coloro che le propongono.

Si individuano le seguenti modalità:

- Conversazioni riservate con il referente/ il docente coordinatore e/o il docente di elezione della propria classe
- Conversazioni riservate con il Dirigente Scolastico o con i suoi collaboratori
- Conversazioni riservate con lo psicologo che si occupa del CIC
- Segnalazione scritta o orale al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori
- Denuncia scritta o orale al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori

Il Dirigente attiva nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di bullismo/cyberbullismo, le fasi della procedura come di seguito indicate, al fine di individuare e mettere in atto provvedimenti non di carattere punitivo ma educativo, e di sanzionarli sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto, così come integrato dal presente Regolamento.

PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti denunciati

SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine

TERZA FASE: azioni e provvedimenti

- Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile
- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri...)
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione);
- Convocazione straordinaria del Consiglio di classe
- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo
- Valutazione di un intervento personalizzato, che abbia come obiettivi lo sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, l'aumento della positività, l'evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, lo sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

NB. *Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.*

Art. 8 SANZIONI E MISURE EDUCATIVE E DISCIPLINARI

L'intervento sanzionatorio deve essere tempestivo, adeguato, riparativo, disincentivante, inteso al reinserimento. Le competenze in materia disciplinare spettano al Consiglio di classe.

Gli episodi di bullismo accertati devono essere subito sanzionati, attivando percorsi educativi di recupero, privilegiando il ricorso a sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

Quando i comportamenti negativi sono previsti e disciplinati dal Regolamento di Istituto, va applicata la relativa sanzione ivi prevista. Quando i comportamenti negativi integrano figure di reato, le sanzioni disciplinari irrogate dalla Scuola non sostituiscono eventuali sanzioni penali o civili.